



Prefettura di Catanzaro
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 38100/2020

Catanzaro, 5 maggio 2020

Ai Sig.ri Sindaci della Provincia
LORO SEDI

Ai Sig.ri Commissari Straordinari
dei Comuni di
BELCASTRO
MONTAURO
SATRIANO

COMUNE DI MONTE	
06 MAG. 2020	
PROT. N.	5051
Cat.	Cl.

E p.c. Al Sig. Presidente
Giunta Regionale Calabria
CATANZARO

Al Sig. Presidente f.f.
ANCI Calabria
CATANZARO

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID 2019.

PREMESSA

Si fa seguito alle precedenti circolari inviate sull'argomento di cui all'oggetto e si comunica che lo scorso 29 aprile, nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 110, è stata pubblicata la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile) che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Talune delle modificazioni introdotte in sede di conversione riguardano articoli di interesse relativi alle norme sulla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, sui quali si ritiene opportuno soffermarsi.

1. TERMINI PROCEDIMENTALI

I termini contemplati dall'art. 103, comma 1, DL 18/2020 (termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio) sono sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio 2020. Il periodo di sospensione, ai sensi del nuovo comma 1-bis della citata disposizione, trova applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento, in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Inoltre, alla luce della portata generale della norma, deve ritenersi che la sospensione si applichi anche ai ricorsi amministrativi, sebbene non espressamente richiamati.

2. TERMINI PER IRROGARE SANZIONI EX ART. 4 DL 19/2020

I termini del procedimento di irrogazione delle sanzioni introdotte dall'art. 4 DL 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché i termini per la presentazione di scritti difensivi ai sensi dell'art. 103, comma 1-bis del DL 18/2020, sono sospesi fino al 15 maggio 2020.



Prefettura di Catanzaro
Ufficio Territoriale del Governo

3. TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E DELLA PATENTE DI GUIDA

I termini per la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo di cui all'art. 126-bis CdS, nonché il termine per ottemperare all'invito di presentarsi all'ufficio di polizia per fornire informazioni o esibire documenti di cui all'art. 180, comma 8, del medesimo codice, sono sospesi fino al 15 maggio 2020.

4. PROROGA DI VALIDITA' DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O ALTRI TITOLI ABILITATIVI O ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, è prorogata sino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Quest'ultima, in virtù della delibera del Consiglio dei ministri adottata il 31 gennaio 2020, è attualmente fissata per il 31 luglio 2020. Pertanto, gli atti sopra menzionati conservano la loro validità sino al 29 ottobre 2020, fatte salve eventuali future modifiche.

5. SCADENZA DI VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA

L'art. 104 del DL 18/2020 aveva prorogato al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità, tra i quali rientra anche la patente di guida. In sede di conversione è stato precisato che la suddetta proroga produce i suoi effetti solo per i documenti con scadenza dal 31 gennaio 2020.

6. PROROGA DEI TERMINI NEL SETTORE ASSICURATIVO

Per i contratti assicurativi scaduti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 e non ancora rinnovati, la copertura assicurativa deve intendersi valida fino ai successivi 30 giorni dalla loro scadenza. Tale estensione della garanzia è applicabile ai soli contratti scaduti, non già anche a quelli per i quali sia stata richiesta la sospensione di validità. Per effetto della citata proroga, fino al 31 luglio 2020, diviene inapplicabile la disposizione del comma 3, primo periodo, dell'art. 193 CdS secondo cui, in caso di circolazione con assicurazione scaduta, vi è la possibilità di ridurre alla metà la sanzione amministrativa pecuniaria quando l'assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. Tale termine, infatti, che è di quindici giorni, deve considerarsi superato e assorbito nella possibilità di non applicare sanzioni per 30 giorni successivi alla scadenza.

7. NOTIFICA DEGLI ATTI DEI VERBALI A MEZZO POSTA

Con riferimento all'attività di notificazione degli atti giudiziari e dei verbali di contestazione di illeciti stradali a mezzo posta, è stato previsto che per gli atti o i verbali depositati presso gli uffici postali e non ritirati dagli interessati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020 la compiuta giacenza, ai sensi dell'art. 8 della Legge 890/82, inizi a decorrere dal 30 aprile 2020. Di conseguenza, per tutti questi atti, la notifica deve intendersi validamente effettuata alla data del 10 maggio. Va precisato che gli effetti di tali atti per i destinatari iniziano comunque a decorrere a partire dal 15 maggio 2020, stante la sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio dei procedimenti e degli obblighi correlati di cui all'art. 103, commi 1 e 1-bis del DL 18/2020.

Si confida nella scrupolosa osservanza delle disposizioni sopra richiamate e si ringrazia, restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL PREFETTO
(Ferraro)

✓